

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

CAPO I

OGGETTO E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 1

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per n. 48 mesi, del servizio di ristorazione collettiva mediante *catering completo*, a ridotto impatto ambientale così come descritto nell'articolo 1 del capitolato tecnico, presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati nelle Regioni _____ (LOTTO ____).
2. L'A.D. (Enti/Distaccamenti Amministrativi dell'Arma) corrisponderà all'appaltatore i seguenti prezzi effettivi, I.V.A. esclusa, ottenuti dall'applicazione dello sconto presentato in sede di offerta:
 - (1) pasto (pranzo/cena): € ===== ciascuno;
 - (2) colazione: € =====;per un valore presunto complessivo, riferito a n. 48 mesi pari a € ===== (===== /====) IVA esclusa.
3. L'appaltatore si obbliga a eseguire quanto forma oggetto del presente Accordo Quadro per il predetto ammontare massimo complessivo, I.V.A. esclusa, senza impegno di ammontare minimo da parte dell'Amministrazione e, pertanto, non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza dell'accordo stesso, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo complessivo.
4. Il presente Accordo Quadro disciplina le modalità di svolgimento del servizio ed è fonte di obbligo in capo alla ditta/R.T.I. contraente per l'esecuzione dello stesso sulla base dei singoli Accordi Attuativi che saranno emessi dagli Enti/Distaccamenti dell'Arma e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente, che indicheranno, di volta in volta, tutte le mense da loro amministrativamente dipendenti presso le quali svolgere il servizio stesso e

rilevabili dall'Annesso n. 1 del Capitolato Tecnico.

Gli Accordi Attuativi avranno una durata presumibile di 12 mesi, in base alla disponibilità di fondi ed entro i limiti e le condizioni del presente Accordo Quadro.

ART. 2

Revisione dei prezzi

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo della fornitura/del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo del contratto di cui all'art.1, i prezzi saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente comma, si utilizzerà l'indice nazionale dei prezzi al consumo per la ristorazione collettiva, elaborato dall'ISTAT in aderenza a quanto previsto dall'art. 60 comma 3 lett. b del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36.

L'istanza per ottenere la revisione dei prezzi dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC - alla Direzione di Commissariato (crm27854@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it).

L'operatore economico ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o

altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta).

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.

La Direzione di Commissariato avvalendosi di commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza, verificando, sulla base dell'indice di cui al comma 2, l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente accordo quadro.

Per ogni singolo Accordo Attuativo il contraente accetta l'adeguamento dei prezzi che sarà definito e diramato a tutti gli Enti/Distaccamenti dalla Stazione Appaltante.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

CAPO II

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI FINITI E DELLE MATERIE PRIME UTILIZZATE

ART. 3*Prescrizioni tecniche*

1. Le prescrizioni tecniche del servizio e delle materie prime a tal fine utilizzate sono indicate nel capitolato tecnico allegato al presente atto negoziale.
2. Il servizio dovrà essere svolto con continuità per tutti i giorni del periodo indicato negli Accordi Attuativi.

Salvo casi dipendenti da forza maggiore che impongono l'interruzione o la cessazione del servizio presso un determinato impianto, l'A.D. si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio per motivate esigenze di carattere operativo o logistico-infrastrutturale, senza alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'appaltatore, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari all'esecutore contrattuale, da inoltrare a cura del Direttore dell'esecuzione.
3. In tali previsione rientra, anche:
 - l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione dei locali e/o degli impianti;
 - lo svolgimento di campi o manovre da parte del personale avente diritto per periodi non superiori a giorni 30 (trenta).
4. Nei suddetti casi di forza maggiore (ivi compreso l'esercizio del diritto di sciopero del personale), che precludano l'ordinaria modalità di svolgimento del servizio, ovvero per particolari servizi d'istituto o di ordine pubblico, da svolgersi in occasione di grandi eventi (es.: vertici Nato, G8, etc.)/calamità naturali, previa richiesta avanzata con anticipo dal Comando da cui dipende la mensa, l'appaltatore dovrà provvedere all'espletamento dello stesso mediante la "veicolazione", secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, presso altri luoghi appositamente allestiti per la somministrazione dei pasti,

individuati dall'Amministrazione, nell'area o nelle aree di svolgimento del servizio da parte del personale.

ART. 4

Variazioni, in corso di esecuzione, delle caratteristiche tecniche del servizio

Nel corso dell'esecuzione del servizio, di cui al presente Accordo Quadro ed ai singoli Accordi Attuativi degli Enti/Distaccamenti, l'Amministrazione può apportare le varianti previste dall'art. 120 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, ex art. 120 comma 9 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, ferma restando la durata dell'accordo quadro, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro fino alla concorrenza del quinto del valore complessivo di cui all'articolo 1. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

CAPO III

VINCOLI, TERMINI, DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 5

Vincoli

1. L'Accordo Quadro vincola l'appaltatore dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di legge e, qualora previsto, il relativo decreto sia stato registrato presso gli organi di controllo.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro, senza che lo stesso sia stato approvato, l'appaltatore può liberarsi dagli impegni assunti con istanza motivata inoltrata all'Amministrazione nelle forme di cui all'articolo 26. Tale istanza rimane comunque priva di effetti se, prima che pervenga all'Amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso. In ogni caso, il contraente dichiarato sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta, a qualsiasi titolo.
3. In caso di mancata approvazione dell'Accordo Quadro l'appaltatore ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate a titolo di spese

contrattuali.

4. L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo, in quanto rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 14 del Codice dei contratti.

5. L'Amministrazione non è vincolata a formulare, nel periodo di durata del presente Accordo, tutti gli Accordi Attuativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'importo del presente Accordo. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'importo del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso. In tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

ART. 6

Ripartizione delle fasi essenziali del servizio fra gli operatori economici riuniti

Il servizio sarà eseguito dal _____, in R.T.I./avvalendosi dei seguenti operatori economici:

- _____;
- _____.

ART. 7

Subappalto

1. Salvo quanto previsto al precedente art. 6, è assolutamente vietato all'appaltatore, presso le mense indicate dagli Enti/Distaccamenti amministrativi, il subappalto per le fasi di:

- preparazione dei pasti con le derrate alimentari acquistate (e, ove necessario, confezionamento e veicolazione) e somministrazione dei pasti;
- riassetto, pulizia delle sale mensa e dei centri cottura,

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per i subcontratti, non costituenti subappalti, stipulati per l'esecuzione del servizio.

ART. 8

Durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di n. 48 (quarantotto) mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, a mezzo pec, della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione del presente atto presso gli Organi di controllo. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione potrà procedere all'affidamento dei singoli Accordi Attuativi discendenti, la cui durata non potrà superare la scadenza dell'Accordo Quadro.
2. Presso alcuni Reparti la data di inizio del servizio potrebbe essere differita in relazione alle situazioni locali/infrastrutturali, senza nulla a pretendere da parte dell'appaltatrice.
3. Qualora l'importo delle prestazioni previste dai singoli Accordi Attuativi si esaurisca prima della scadenza ivi prevista, la Stazione Appaltante potrà autorizzare l'Ente/Distaccamento ad emettere un ulteriore Accordo Attuativo, nei limiti degli importi complessivi previsti dal presente Accordo Quadro e degli aumenti previsti dall'art. 4.

ART. 9

Variazione del servizio

1. L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere l'estensione/soppressione - per frazioni di anno non inferiori al mese - del servizio a Reparti dove si prevedono almeno 105 pasti settimanali e ubicati nella stessa area geografica (del lotto indicato all'articolo 1) con almeno venti giorni di preavviso, durante l'esecuzione contrattuale. La decorrenza del provvedimento verrà comunicata contestualmente alla richiesta di estensione/soppressione.
2. Qualora dovessero essere adottati dei provvedimenti normativi di riorganizzazione della struttura ordinativa tali da determinare anche semplici "ridenominazioni" degli Organismi, l'Amministrazione potrà, in ogni momento e

con semplice comunicazione del Direttore dell'esecuzione, estendere ai suddetti il servizio di cui al presente atto.

3. L'A.D. si riserva la facoltà di ridurre l'importo negoziale, con un preavviso di 90 (novanta) giorni solari, nei casi di:

- soppressione o riduzione degli E.D.R;
- passaggio alla gestione diretta di F.A. del servizio vettovagliamento presso alcuni Reparti;
- provvedimenti ordinativi/finanziari relativi al settore in argomento.

4. A seguito dei suddetti casi o per qualsiasi altro motivo, che determini una riduzione del numero dei pasti corrispondente a un valore superiore al limite del quinto del valore contrattuale, l'appaltatore, qualora non intenda proseguire il servizio ridotto, potrà esercitare il diritto di recesso, con preavviso minimo di 90 (novanta) giorni solari, senza alcuna pretesa risarcitoria da entrambe le parti. Per la determinazione del numero dei pasti dovrà procedersi all'aggiornamento/verifica, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

ART. 10

Accordi Attuativi dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante ai fini della regolamentazione di ciascun Accordo Attuativo per tutto il periodo di vigenza del medesimo.
2. Dopo la sottoscrizione del presente Accordo Quadro (e dei relativi allegati), i termini e le condizioni dello stesso costituiranno la base per la formulazione degli Accordi Attuativi da parte dei singoli Enti/Distaccamenti per le mense da essi dipendenti amministrativamente in relazione alle esigenze specifiche.
3. Pertanto, l'Amministrazione, all'occorrenza, comunicherà al contraente del presente Accordo Quadro la relativa specifica esigenza per l'esecuzione del

servizio presso le mense indicate nell'annesso n. 1 del Capitolato Tecnico (e di quelle eventualmente oggetto di estensione) e formulerà, di volta in volta, apposito Accordo Attuativo per l'appalto in base alla disponibilità di fondi ed entro i limiti e le condizioni del presente Accordo.

4. Ciascun Accordo Attuativo dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:

- l'importo economico complessivo;
- l'elencazione dei Reparti oggetto delle prestazioni del servizio, compresi quelli a cui è stato esteso ovvero precisando quelli che sono stati soppressi;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate in aderenza a quanto previsto dal Capitolato, compresi gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che la ditta dovrà comunicare a norma di legge all'Ente/Distaccamento interessato;
- la data di inizio e la durata prevista della prestazione attivata;
- CIG della gara e CIG derivato per ogni singolo Accordo Attuativo.
- dati relativi alla fatturazione;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.

CAPO IV

GARANZIE, RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

ART. 11

Cauzione

1. A garanzia della regolare esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, l'appaltatore presta apposita cauzione n. _____ in data _____ rilasciata da _____ di € _____, pari al 2% del valore dell'atto negoziale I.V.A. esclusa.
2. A garanzia della regolare esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dagli Accordi Attuativi, all'atto della stipula degli stessi con gli Enti/Distaccamenti, l'appaltatore presterà apposita cauzione di importo pari al

10% dell'importo di detti Accordi Attuativi.

3. Sulla garanzia di cui al comma 2 si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 117, co.2 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36
4. Le predette garanzie prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'espresso impegno del garante a pagare le somme dovute - senza eccezione alcuna - entro quindici giorni dalla semplice richiesta, scritta, dell'Amministrazione, prescindendosi da pronuncia giudiziaria e da altre specifiche formalità.
5. Le garanzie di cui al comma 1 e 2 saranno svincolate nei termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

ART. 12

Penali

1. In caso di inadempimento parziale e/o di ritardo nell'adempimento delle prestazioni del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria, si procederà, in via amministrativa, all'applicazione delle seguenti penali, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 13-14, fatto salvo il ricorso alle altre misure previste dalla legge:
 - a) per la mancata erogazione dei pasti come contrattualmente previsti o rideterminati dalle verbalizzazioni di cui all'art. 2 del capitolato tecnico:
 - € 5.500,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati oltre 401 pasti;
 - € 4.400,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati tra 221 e 400 pasti;
 - € 2.420,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui

sono erogati tra 131 e 220 pasti;

- € 1.430,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati tra 81 e 130 pasti;
- € 880,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati tra 36 e 80 pasti;
- € 385,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati fino a 35 pasti.

In caso di mancata erogazione del servizio nei giorni festivi, le predette penali si intendono maggiorate del 50%.

b) per mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura delle linee di distribuzione - *in base alle condizioni previste dal capitolato tecnico e relativi annessi*- (penalità da applicare con riferimento ai pasti contrattualmente previsti o rideterminati dalle verbalizzazioni di cui all'art. 2 del capitolato tecnico):

- € 825,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati oltre 401 pasti;
- € 660,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati tra 221 e 400 pasti;
- € 363,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati tra 131 e 220 pasti;
- € 220,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati tra 81 e 130 pasti;
- € 132,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati tra 36 e 80 pasti;
- € 55,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati fino a 35 pasti.

c) per variazione del menù non autorizzata, ovvero successivamente sanzionata:

€ 1,10 per ogni pasto effettivamente erogato nel turno di servizio (colazione, pranzo o cena) in cui è stata accertata l'effettiva variazione del menu (ai fini della contestazione della penale deve essere effettuata

una valutazione in relazione alle scelte di pietanze mantenute lungo la linea di distribuzione, nonché al valore merceologico e qualitativo del prodotto erogato in alternativa a quello previsto, con il quale mantenere una coerenza nutritiva);

- d) in caso di analisi microbiologiche riscontrate non rispondenti a quanto previsto dai limiti di carica microbica: € 3,30 per ogni pasto effettivamente erogato nel turno di servizio (colazione, pranzo o cena) in cui è stata accertata la violazione dei limiti di carica microbica, più le spese di analisi;
- e) per mancato rispetto della grammatura a crudo (anche in caso di erogazione del pasto mediante take away o pasti al sacco), prevista dai menu di cui al capitolato tecnico: € 2,20 per ogni pasto effettivamente erogato nel turno di servizio (colazione, pranzo o cena) in cui è stata accertata la violazione;
- f) per ogni mancata, incompleta o errata attuazione del piano di pulizia, sanificazione e disinfezione, nonché per ogni mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali (capitolato tecnico) concernenti le relative procedure a cura del personale di mensa: € 2,20 per ogni pasto effettivamente erogato nel turno di servizio (colazione, pranzo o cena) in cui è stata accertata la violazione;
- g) per l'utilizzo di prodotti alimentari oltre il limite di scadenza o per i quali ne è stata dichiarata l'allerta sanitaria o verificata la non conformità alle caratteristiche merceologiche di cui all'anx. 2 al capitolato tecnico: € 5,50 per ogni pasto effettivamente erogato nel turno di servizio in cui è stata accertata la violazione;
- h) per ogni mancata, incompleta o errata attuazione del piano di manutenzione delle attrezzature e degli impianti di cui all'annesso 16 del capitolato

tecnico e fatte salve le ulteriori spese per il ripristino della funzionalità della predetta strumentazione (penalità da applicare con riferimento ai pasti contrattualmente previsti o rideterminati dalle verbalizzazioni di cui all'art. 2 del capitolato tecnico):

- € 770,00, per ciascuna mensa con numero di pasti medi giornalieri a pranzo dal lunedì a venerdì erogati superiore a 401;
- € 660,00, per ciascuna mensa con numero di pasti medi giornalieri a pranzo dal lunedì a venerdì erogati tra 221 e 400;
- € 550,00, per ciascuna mensa con numero di pasti medi giornalieri a pranzo dal lunedì a venerdì erogati tra 131 e 220;
- € 440,00, per ciascuna mensa con numero di pasti medi giornalieri a pranzo dal lunedì a venerdì erogati tra 81 e 130;
- € 330,00, per ciascuna mensa con numero di pasti medi giornalieri a pranzo dal lunedì a venerdì erogati tra 36 e 80;
- € 220,00, per ciascuna mensa con numero di pasti medi giornalieri a pranzo dal lunedì a venerdì erogati inferiore a 35.

Al riguardo, per ogni ulteriore settimana di ritardo successiva alla prima contestazione le suddette penalità si intendono incrementate del 10%;

i) per mancato rispetto di tutte le tempistiche di cui all'art. 19, comma 2, secondo alinea del capitolato tecnico (erogazione del pasto ad almeno 3 persone al minuto per ciascuna linea di distribuzione e attesa massima di 5 minuti). La contestazione potrà essere rivolta qualora il disservizio sia riscontrato su almeno il 5% degli utenti presenti per turno di servizio:

- € 1.650,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono effettivamente erogati oltre 401 pasti;
- € 1.320,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono effettivamente erogati tra 221 e 400 pasti;
- € 715,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono effettivamente erogati tra 131 e 220 pasti;
- € 440,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono

- effettivamente erogati tra 81 e 130 pasti;
- € 275,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono effettivamente erogati tra 36 e 80 pasti;
 - € 110,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono effettivamente erogati fino a 35 pasti;
- j) per mancato rispetto della periodicità di rifornimento delle derrate, in relazione al tempo residuo per la consumazione (prima della scadenza) che non deve essere inferiore a $\frac{3}{4}$ rispetto a quello originariamente previsto dal produttore, come indicato nel capitolato tecnico:
- € 550,00, con riferimento alle derrate da rifornire giornalmente;
 - € 440,00, con riferimento alle derrate da rifornire 3 volte a settimana;
 - € 330,00, con riferimento alle derrate da rifornire 2 volte a settimana;
 - € 220,00, con riferimento alle derrate da rifornire 1 volta a settimana.
- k) per mancata disponibilità (a colazione o pranzo e/o cena) lungo le linee di distribuzione, per tutta la durata di apertura delle stesse, di tutte le scelte previste dal menù (penalità da applicare con riferimento ai pasti contrattualmente previsti o rideterminati dalle verbalizzazioni di cui all'art. 2 del capitolato tecnico):
- € 880,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati oltre 401 pasti;
 - € 770,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati tra 221 e 400 pasti;
 - € 660,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati tra 131 e 220 pasti;
 - € 550,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati tra 81 e 130 pasti;
 - € 440,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono

erogati tra 36 e 80 pasti;

- € 220,00, per i turni di servizio (colazione o pranzo o cena) in cui sono erogati fino a 35 pasti.

Le presenti penalità si intendono applicabili in mancanza di una delle scelte del menù. In caso di mancanza di 2 o 3 scelte le predette penalità si intendono incrementate rispettivamente del 20% e del 40%;

l) per mancato rispetto delle prescrizioni relative alla predisposizione e aggiornamento del sito web di cui all'art. 36 del capitolato tecnico: € 110,00 per ogni settimana di ritardo nell'attivazione/aggiornamento del sito;

m) per ogni altra eventuale inadempienza diversa da quelle precedenti, ma comunque violativa delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, purché incida sull'effettivo regolare e buon andamento del servizio: per ciascun turno di servizio in cui la violazione è stata accertata, € 110,00 per ogni violazione.

2. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno, con ogni altra conseguente statuizione.

3. Non si procederà a nessuna contestazione all'appaltatore per le irregolarità che, seppur effettivamente accertate dagli Organi competenti, siano riferibili a carenze infrastrutturali o di arredi/stoviglie/attrezzature, in quanto costituenti oneri ascrivibili - per espressa previsione contrattuale - a responsabilità dell'Amministrazione.

ART. 13

Procedimento per l'eventuale applicazione delle penali

1. ORGANI COMPETENTI

Gli Organi che intervengono nel procedimento per l'applicazione di penali sono esclusivamente:

- il Comandante dell'Ente/Distaccamento/Reparto presso cui insiste la mensa che assolve le funzioni di Rappresentante dell'Amministrazione (RAM), ove presente un suo delegato, oppure l'Organo di verifica previsto dalla pub. n.

N-23 ("NORME PER LA CONDUZIONE ED IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO E QUALITATIVO DEI SERVIZI DI MENSE, SPACCI E ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE PRESSO STRUTTURE DELL'ARMA DEI CARABINIERI") dell'Ufficio Logistico, unici organismi competenti a eseguire controlli presso le mense finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;

- il Capo Servizio Amministrativo dell'Ente/Distaccamento responsabile dell'istruttoria del procedimento e competente a formulare la contestazione degli addebiti all'appaltatore inadempiente nonché all'adozione del provvedimento finale.

2. ISTRUTTORIA

L'istruttoria si articola in:

- accertamento della violazione/inadempienza, a cura degli organi indicati al precedente para. 1, i quali redigono specifico verbale, senza ritardo, in contraddittorio con la ditta (le circostanze dell'eventuale rifiuto/impossibilità di costituire il contraddittorio, saranno indicate nel verbale); detto verbale (se redatto dal delegato del RAM dovrà essere approvato dal Comandante dell'Ente/Distaccamento/Reparto presso cui insiste la mensa controllata) è trasmesso al Servizio Amministrativo dell'Ente/Distaccamento e, per conoscenza, alla scala gerarchica;
- contestazione delle inadempienze. Il Capo Servizio Amministrativo dell'Ente/Distaccamento dovrà contestare all'appaltatore le norme (di legge, regolamentari o contrattuali) ritenute violate, il fatto materiale e le eventuali ulteriori circostanze (data, ora, luogo, condotta attiva o omissiva, nr. di pasti erogati nel giorno e nell'ora della presunta violazione, etc) costituenti la violazione ipotizzata, assegnando un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi per le controdeduzioni (tale termine può essere aumentato dall'Amministrazione precedente, in relazione al tipo,

gravità o complessità del fatto, alla coincidenza con un periodo festivo/feriale etc). Il Capo Servizio Amministrativo, prima della contestazione, potrà chiedere ulteriori approfondimenti al Reparto, dei quali ne darà atto nella comunicazione di contestazione;

- controdeduzioni dell'appaltatore, da inviarsi esclusivamente al Servizio Amministrativo, con le quali lo stesso espone le motivazioni in diritto e in fatto sulla base delle quali ritiene non doversi applicare la penale, oppure significative ai fini della quantificazione della penale stessa;
- provvedimento finale da adottarsi a firma del Capo Servizio Amministrativo,

3. PROVVEDIMENTO FINALE

Con il provvedimento motivato è disposta l'archiviazione del procedimento (per insussistenza del fatto contestato ovvero perché dalla condotta contestata non è derivato alcun pregiudizio all'Amministrazione, ovvero questo non sia connotato dalla "gravità") ovvero l'irrogazione della penale.

4. APPLICAZIONE DELLA PENALE

Le parti convengono che il provvedimento finale dovrà essere notificato all'appaltatore, entro il **termine perentorio di 30 (trenta) giorni lavorativi** dal giorno in cui è stata notificata la contestazione dell'inadempienza.

L'importo delle penali comminate dovrà essere trattenuto sui crediti dell'appaltatore in sede di pagamento della prima fattura successiva alla conclusione del procedimento, previo utile decorso del termine di cui all'articolo 14 comma 1.

Il Capo Servizio Amministrativo dell'Ente/Distaccamento, quando l'importo delle penali comminate, singolarmente o cumulativamente, superi il valore dell'1% del singolo Accordo Attuativo, provvederà alla comunicazione all'ANAC prevista dalle disposizioni vigenti.

ART. 14

Disapplicazione delle penalità

1. La domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali l'appaltatore sia incorso è presentata, **a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi**

decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento finale (art. 13).

2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi, è inoltrata all'Amministrazione che si pronuncia con un provvedimento espresso entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di disapplicazione; decorso infruttuosamente detto termine la domanda si intende respinta.

ART. 15

Clausola risolutiva espressa

1. Le parti concordano che l'Accordo Quadro e i discendenti Accordi Attuativi sono risolti di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, qualora l'appaltatore, in violazione del disposto di cui all'articolo 7, abbia subappaltato parte o l'intera esecuzione o singole fasi del servizio oggetto dell'Accordo Quadro; in tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione dispone l'incameramento dell'intero importo della cauzione di cui all'articolo 11, spettando all'appaltatore solo il pagamento della parte del servizio già regolarmente eseguito.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Accordo Quadro e i discendenti Accordi Attuativi sono risolti di diritto nel caso in cui dovessero essere eseguite transazioni senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A..
3. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 precedenti, l'Amministrazione dichiara risolti l'Accordo Quadro e gli Accordi Attuativi discendenti con proprio provvedimento comunicato all'appaltatore nei modi e nelle forme di cui all'articolo 26.

ART. 16

Risoluzione dell'Accordo Quadro e degli Accordi Attuativi discendenti in caso di malafede, frode, grave negligenza o comportamenti contrari ai doveri di

correttezza e buona fede nell'esecuzione del servizio

1. Nel caso di condotte, anche tentate, integranti malafede o frode ovvero nel caso di comportamenti gravemente negligenti o, comunque, nel caso di gravi comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede, previsti dall'articolo 1375 del codice civile, tenuti dall'appaltatore nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, ed accertati dall'Amministrazione con qualsiasi mezzo di prova, nonché in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, fatte salve le eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti unilateralmente l'Accordo Quadro e gli Accordi Attuativi, confiscando la cauzione o trattenendo, sugli eventuali crediti del contraente, una somma pari all'importo della cauzione non versata.
2. I termini del procedimento di cui all'articolo 13, sono raddoppiati; detti termini sono sospesi per tutto il tempo occorrente all'Amministrazione per acquisire valutazioni tecnico/analitiche da parte di terzi, eventualmente richieste.
3. In ogni caso, oltre alla confisca della cauzione, ed all'eventuale esecuzione in danno di cui all'articolo 19, è fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti e l'applicazione del divieto di partecipare alle future gare bandite dall'Amministrazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'Amministrazione provvede al pagamento all'appaltatore, esclusivamente, del servizio già eseguito.

ART. 17

Ulteriori ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro

1. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto agli articoli 15 e 16, ha facoltà di dichiarare unilateralmente risolti l'Accordo Quadro e gli Accordi Attuativi discendenti, confiscando la cauzione, in caso di:
 - a) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora non vi sia

altro operatore economico costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed avente i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire;

- b) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora il mandatario non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dal bando di gara che ha dato luogo al presente Accordo Quadro e tale subentro sia accettato, a giudizio insindacabile, dall'Amministrazione, e sempreché non dichiarati di procedere all'esecuzione direttamente o a mezzo di altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire;
- c) in caso di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, a qualsiasi titolo intervenuti;
- d) morte di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni, qualora l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- e) mancato accordo o di incapacità tecnica da parte dell'appaltatore di eseguire le variazioni richieste dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 4;
- f) rifiuto dell'appaltatore o dell'operatore economico terzo, ausiliario di consentire in tutto od in parte i controlli previsti dalle Specifiche Tecniche;
- g) espressa dichiarazione dell'appaltatore di non voler iniziare, proseguire o concludere il servizio.

ART. 18

Divieto di partecipazione alle future gare bandite dalla medesima stazione

appaltante

1. Fermo restando l'incameramento dell'intero importo della cauzione, a seguito della risoluzione dell'Accordo Quadro e degli Accordi Attuativi discendenti nelle ipotesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, l'Amministrazione, valutata la gravità delle inadempienze commesse dall'appaltatore, ha facoltà di escludere l'impresa già affidataria del servizio di cui al risolto Accordo Quadro dalla partecipazione alle procedure, in corso e future, bandite dall'Arma dei Carabinieri per l'affidamento delle concessioni e degli appalti o subappalti di lavori, forniture e servizi.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, adottato secondo le modalità previste dall'art. 16 indica la durata del provvedimento medesimo stabilito, in relazione alla gravità delle inadempienze, in misura non superiore ad anni cinque, decorrenti dalla notifica.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 comporta l'esclusione, in termini di automaticità, per inaffidabilità delle imprese interessate dal provvedimento, soltanto dalle gare bandite dall'Arma dei Carabinieri.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato anche alle altre amministrazioni pubbliche del comparto Difesa e del comparto Sicurezza.

ART. 19

Esecuzione in danno.

1. Fermo restando l'incameramento della cauzione, nei casi previsti dagli articoli 15, 16 e 17, l'Amministrazione può affidare a terzi, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni, le prestazioni, ai prezzi e alle condizioni di mercato.
2. L'affidamento a terzi è notificato all'appaltatore inadempiente.
3. L'appaltatore inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dall'Accordo Quadro. Nel caso di minor spesa, nulla compete all'appaltatore inadempiente.
4. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle ulteriori responsabilità sul piano amministrativo, civile e penale in cui lo stesso potrà incorrere a

norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO V

PAGAMENTI

ART. 20

Corresponsione dei pagamenti

1. Le parti, ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile e degli articoli 4 e 5, comma 1, del D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, concordano che i pagamenti, dedotti gli importi delle eventuali penalità già applicate ai sensi degli articoli precedenti, saranno effettuati dagli Enti/ Distaccamenti Amministrativi in esecuzione degli Accordi Attuativi, secondo le modalità e i termini previsti nel Capitolato Tecnico allegato, con accreditamento della somma sul seguente conto corrente bancario appositamente "dedicato" ai rapporti con la P. A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

- c/c bancario _____ acceso presso la _____,
agenzia di _____, Codice ABI _____, Codice CAB _____, Codice BIC
_____ ; IBA _____.

2. Le fatture dovranno essere emesse in conformità con il DM MEF n. 55 del 3 aprile 2013, provviste del codice univoco ufficio (disponibile sull'apposita sezione del sito www.carabinieri.it.) associato a ciascun Ente/Distaccamento/Reparto e trasmesse a mezzo PEC all'Ente esecutore ed al Reparto fruitore del servizio.

ART. 21

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna a osservare scrupolosamente tutto quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dalle eventuali successive disposizioni di legge in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente Accordo Quadro.

ART. 22

Modalità di pagamento

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, l'Appaltatore dovrà presentare al Servizio Amministrativo dell'Ente/Distaccamento competente le fatture elettroniche (nel senso specificato dall'art. 120, comma 1, del D.P.R. 236/2012), distinte per ogni mensa, relative ai servizi resi nel mese precedente.

Le fatture dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal DM del 3 aprile 2013 n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), al Codice Univoco Ufficio IPA) indicato dall' dell'Ente o Distaccamento amministrativo che ha emesso l'Accordo Attuativo e dovranno indicare:

- numero dei pasti forniti per ciascun turno (colazione, pranzo e cena) di ogni giorno e l'indicazione dei prezzi applicati;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) che sarà comunicato dai rispettivi Servizi Amministrativi degli Enti/Distaccamenti;
- il codice IBAN relativo al c/c bancario dedicato riportato nel presente contratto, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità di seguito richiamate).

Al riguardo, si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici CIG, non consentirà il pagamento delle fatture.

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo" la quota imponibile dovrà essere fatturata al netto della trattenuta dello 0,50%, secondo quanto prescritto dall'art.11, comma 6 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36. In particolare, la ritenuta a garanzia dello 0,50% dovrà essere applicata "a monte", dandone evidenza nella fattura elettronica. A chiusura del rapporto contrattuale relativo ad ogni singolo Accordo Attuativo, saranno contabilizzate e fatturate le quote di ritenuta maturate sul contratto e corrisposto dall'Arma l'importo a saldo.

Conseguentemente, le fatture "in acconto" non conformi alle suddette

prescrizioni potranno essere rifiutate sul Sicoge del MEF, con richiesta di corretta riemissione.

Ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") - introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - all'esecutore sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

Alla nota descrittiva della fattura devono essere allegati, distinti per colazione, pranzo e cena, i tagliandi riscossi, timbrati e firmati a tergo dal RAM (o suo delegato) che provvederà, altresì, a riepilogarli in apposito specchio, vistato dal Comandante dell'Ente/Distaccamento/Reparto presso cui insiste la mensa.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i, i pagamenti saranno effettuati entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento delle fatture o delle eventuali note di credito. Al fine di contenere i tempi di pagamento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà inviare gli originali delle fatture al Servizio Amministrativo dell'Ente/Distaccamento competente e copia delle stesse ai Reparti presso i quali sono costituite le mense (a mezzo posta elettronica o PEC o altra modalità che dovrà essere concordata con l'appaltatore). Questi ultimi, una volta effettuati i dovuti riscontri, invieranno al Servizio Amministrativo dell'Ente/Distaccamento la prevista dichiarazione di concordanza e buona esecuzione del servizio.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'A.D procederà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48-bis del D.P.R 602m del 29 settembre 1973 - con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D, prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il contrente, per motivati casi eccezionali, potrà variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statuarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'operatore economico, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'operatore economico si impegna a darne tempestiva notifica al Responsabile Unico del Procedimento presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

E' fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

2. Il Servizio Amministrativo dell'Ente/Distaccamento, verificata la regolarità contributiva - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29, comma 2, del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 - acquisite le eventuali necessarie indicazioni di riscontro da parte degli Uffici/reparti e vagliata la correttezza contabile dei prezzi applicati, provvede tempestivamente al

pagamento della fattura, a mezzo di mandato diretto e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 23

Ritardi nei pagamenti

Le parti concordano, ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile, che in caso di ritardo nei pagamenti l'appaltatore avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex articolo 1284 c.c. fino alla data del pagamento da parte degli E/D, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile all'appaltatore ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi di cui all'articolo 24 o a seguito di atto notificato da terzi o da altra Amministrazione.

ART. 24

Sospensione dei pagamenti

Qualora all'appaltatore siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da essa assunti, può sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento è comunicato all'appaltatore nelle forme e secondo i mezzi di cui all'articolo 26.

ART. 25

Cessione dei crediti

I crediti derivanti dal presente Accordo Quadro e dagli Accordi Attuativi potranno essere ceduti secondo i modi e le forme previste dall'art. 120, comma 12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, fermo restando che la regolare e corretta esecuzione delle relative prestazioni è imputabile al contraente. Le cessioni devono essere notificate al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, all'indirizzo P.E.C. crm42529@pec.carabinieri.it.

CAPO VI

LUOGO E FORMA DELLE COMUNICAZIONI

ART. 26

Luogo e mezzi di inoltro delle comunicazioni all'Amministrazione

1. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente Accordo Quadro e contratti discendenti o comunque a essi inerenti, dirette dall'appaltatore all'Amministrazione, ove non diversamente disposto, devono essere inoltrate al "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania, n. 45 - 00197 ROMA". Le predette comunicazioni dovranno sempre indicare, nell'oggetto, i seguenti elementi identificativi: numero di repertorio dell'Accordo quadro con la relativa data di stipula, data di stipula dell'Accordo Attuativo ed Ente/Distaccamento stipulante, oggetto della prestazione, tipo di rata cui si riferisce la comunicazione e, a seguire, l'oggetto specifico della comunicazione, facendo altresì riferimento, ove occorra, agli articoli del presente Accordo Quadro afferenti l'oggetto della comunicazione stessa.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, possono essere inoltrate dall'appaltatore all'indirizzo di cui al comma 1 mediante uno dei seguenti mezzi, tutti facenti egualmente fede:
 - a) comunicazione proveniente dalla posta elettronica certificata di cui all'articolo 27, comma 1, e diretta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: crm26056@pec.carabinieri.it - crm42529@pec.carabinieri.it;
 - b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona dell'Amministrazione, a ciò delegata, a cui è stata consegnata.

ART. 27

Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore, per il ricevimento di tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente Accordo Quadro e dagli Accordi Attuativi discendenti o comunque a essi inerenti, elegge domicilio presso la società _____,

in _____, telefono n. _____, fax n. _____, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, con un preavviso di almeno 5 giorni, eventuali variazioni degli indirizzi di cui al co. 1.
3. In difetto di quanto previsto al comma 2, le comunicazioni effettuate agli indirizzi di cui al comma 1 saranno comunque produttive degli effetti cui sono destinate e sono a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Accordi Attuativi, restando l'Amministrazione indenne da qualsiasi responsabilità.

CAPO VII

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SUL LAVORO

ART. 28

Osservanza della legislazione sul lavoro

1. L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali vigenti nel Paese in cui sono svolte le lavorazioni, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'Accordo Quadro, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro

contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

3. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

4. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al contraente solo dopo che l'ispettorato del lavoro dichiara cessata la situazione di inadempienza. L'appaltatore non potrà pretendere per il ritardato pagamento del saldo alcuna somma a qualsiasi ragione.

5. Le relazioni sindacali connesse con l'impiego e lo stato giuridico del personale applicato agli impianti sono di esclusiva competenza dell'appaltatore. Pertanto, qualsiasi comunicazione proveniente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche se diretta ai Comandi dell'Arma, dovrà essere trattata nella competenza da parte dell'appaltatore.

CAPO VIII

CONDIZIONI GENERALI

ART. 29

Legislazione applicabile

1. Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il presente Accordo Quadro è disciplinato dalle vigenti norme della legislazione italiana, ed in particolare, fra le altre e per quanto non diversamente disposto dalle parti, ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile, con le disposizioni del presente Accordo Quadro, quelle di cui:

- a) alla Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, nr.2440);
- b) al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, nr. 827);

- c) al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36);
- d) al Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

2. L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, dichiara di conoscere le disposizioni di legge citate al comma 1 e di accettarle in ogni loro parte senza che siano allegare all'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 99 del R.C.G.S..

ART. 30

Decadenza dei diritti

Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione e azione che l'appaltatore ritenga spettargli in dipendenza del presente Accordo Quadro, ove non siano proposti, con apposita istanza all'Amministrazione, nel termine di centoventi giorni decorrenti da quello della scadenza dell'Accordo Quadro.

ART. 31

Spese inerenti all'Accordo Quadro

1. L'appaltatore è tenuto a versare, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione, le somme da questa computate per le spese di copia, stampa, bollo, nonché per le spese di registrazione dell'Accordo Quadro e degli altri atti relativi allo stesso, dovute secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti e, fra l'altro, dagli articoli:

- a) art. 62 del R.C.G.S. (R.D. del 23 maggio 1924, n. 827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'operatore economico;
- b) 90, del D.P.R. del 26.10.1972 n.633 (Istituzione e disciplina del Valore Aggiunto);

c) 38, del D.P.R. del 26.10.1972, nr.634 (disciplina del l'imposta di registro);

d) 1, della Legge 27.12.1975 n.790 che aggiunge l'articolo 16/bis al R.D. 18.11.1923 n.2440.

Al presente atto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, co.10 e il relativo all'Allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36.

Il relativo onere sarà a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto ed è assolta secondo le indicazioni contenute nella circolare 22/E in data 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo.

Sono altresì soggetti a bollo, fin dall'origine, compatibilmente con quanto indicato nell'articolo 2 dell'allegato I.4 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, i documenti indicati nella risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

ART. 32

Spese di pubblicità

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, art. 225 comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 e D.M. 2 dicembre 2016 Del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione

ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare.

Per quanto attiene, invece, le sole spese di "post informazione", le stesse dovranno essere versate entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione, inviata a mezzo PEC, nella quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - *"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni e Rimborsi vari"*. Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento potrà avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'Amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite PEC.

ART. 33

Modifiche soggettive dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'Accordo

Quadro

1. In caso di fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione ha facoltà, insindacabile, di proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi

previsti dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

2. In caso di fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dal presente bando ovvero qualora tale subentro non sia accettato, a giudizio insindacabile, dall'Amministrazione, è tenuto alla esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti riuniti o consorziati, purché abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

ART. 34

Rappresentanti di commercio o Procuratori dell'appaltatore

1. Ferma restando l'esclusiva facoltà dell'appaltatore di conferire, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e del presente atto, specifico mandato ad agenti di commercio o a procuratori speciali per la gestione dell'Accordo Quadro e degli Accordi Attuativi discendenti, nonché dei relativi rapporti inerenti con l'Amministrazione, le parti concordano che:

- a) l'appaltatore, entro dieci giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro, deve comunicare all'Amministrazione il/i nominativo/i del personale di cui sopra, se diverso dal/i rappresentante/i legale/i dell'appaltatore, incaricato di curare i rapporti con l'Amministrazione, per la gestione dell'Accordo Quadro;
- b) l'Amministrazione ha facoltà di inibire l'accesso presso i propri Uffici e/o Reparti del personale come sopra individuato e ritenuto, a suo insindacabile giudizio, non gradito.

ART. 35

Controversie

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei

contratti è costituito un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità dell'art. 215 e dell'allegato V.2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del presente Accordo Quadro, ove non sia possibile un bonario componimento, sarà competente esclusivamente il foro di Roma.

ART. 36

Clausola di recesso obbligatorio

1. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'Accordo Quadro e dai discendenti Accordi Attuativi - previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite - nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro siano migliorativi rispetto a quelli in esso previsti e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

ART. 37

Clausola sociale

L'operatore economico contraente, in sede di gara, ha dichiarato di:

- aver preso atto della clausola sociale indicata nell'articolo 57 co.1 del D.lgs 31 marzo 2023, n 36 che prevede, secondo le modalità e condizioni stabilite dal CCNL di settore, che l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle

dipendenze dell'aggiudicatario uscente. Fermo restando che detta clausola non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall'impresa uscente, in violazione dei principi costituzionali e comunitari della libertà d'iniziativa economica e di concorrenza oltretutto di buon andamento consentendo, invece, una ponderazione con il fabbisogno di personale per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e con le sue autonome scelte organizzative ed imprenditoriali del nuovo appaltatore;

- accettare espressamente la predetta clausola sociale con riferimento all'elenco del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

Art. 38

OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente accordo quadro. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'operatore economico contraente almeno trenta giorni prima della scadenza dell'accordo quadro. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 12, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente atto negoziale.

Art. 39

Allegati

Costituisce parte integrante del presente contratto:

1. Capitolato Tecnico, con i relativi annessi;
2. Fac simile di Accordo Attuativo;
3. Patto di integrità.

Clausola di accettazione di condizioni particolari

Ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile, l'appaltatore dichiara di

accettare senza riserve e condizioni tutte le pattuizioni di cui al presente Accordo Quadro, espressione dell'autonomia negoziale ex articolo 1322 del codice civile, con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli 2 (revisione dei prezzi), 3 (Prescrizioni tecniche), 4 (Variazioni, in corso di esecuzione, delle caratteristiche tecniche del servizio), 8 (Durata dell'Accordo Quadro), 9 (Variazione del servizio), 12 (Penali), 13 (Procedimento per l'eventuale applicazione delle penali), 14 (Disapplicazione delle penali), 15 (Clausola risolutiva espressa); 17 (ulteriori ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro); 18 (divieto di partecipazione alle future gare bandite dalla medesima stazione appaltante); 19 (esecuzione in danno); 30 (decadenza dei diritti), 34 (Rappresentanti di commercio o procuratori dell'appaltatore), 35 (Controversie) e 36 (Clausola di recesso obbligatorio).



INTESTAZIONE COMANDO

Servizio Amministrativo

Codice CIG master: xxxxxxxxxxxxxx
Codice CIG derivato: xxxxxxxxxxxxxx

Prot. N. xxxxxxxxxxxxxx

ATTO DI ADESIONE ATTUATIVO

all'accordo quadro n. xx.xxx datato xx/xx/xxxx stipulato dal Centro Unico Contrattuale dell'Arma dei Carabinieri con xxxxxxxxxxxx (indicare la ragione sociale dell'Operatore Economico) per xxxxxxxxxxxx (inserire l'oggetto dell'Accordo Quadro).

Il **COMANDO xxxxxxxxxxxx SERVIZIO AMMINISTRATIVO**, rappresentato dal xxxxxxxxxxxx, in qualità di Funzionario Delegato/Responsabile Unico del Procedimento per i discendenti atti di adesione al citato accordo quadro, con sede in xxxxxxxxxxxx (di seguito: Committente o Amministrazione),

premesse che

- in data xx/xx/xxxx tra il **Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'Operatore Economico xxxxxxxxxxxx (indicare la ragione sociale dell'Operatore Economico) C.F. xxxxxxxxxxxx** con sede in xxxxxxxxxxxx (di seguito: Operatore Economico o Appaltatore) è stato sottoscritto l'Accordo Quadro (AQ) n. xx.xxx di rep. del xx/xx/xxxx, concernente l'affidamento, per n. xx mesi, del (inserire l'oggetto dell'accordo quadro) per l'importo complessivo di € xxxxxx,xx () IVA esclusa;
- ai sensi del suddetto **Accordo Quadro** e del relativo **Capitolato Tecnico**, il menzionato *servizio/fornitura* deve essere realizzato sulla base di appositi **Ordinativi Attuativi**, che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente, secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro.

Tutto ciò premesso, il Committente emette nei confronti dell'Appaltatore (di seguito congiuntamente indicati anche come "Parti") il seguente **Atto di Adesione in attuazione** dell'art. xx del suddetto **Accordo Quadro**.

Art. 1. Disciplina dell'Atto di Adesione

Le previsioni del presente Atto di Adesione sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro e dal relativo Capitolato Tecnico allegato al suddetto accordo, comprensivo dei pertinenti allegati e da tutti gli atti da essi richiamati, secondo quanto previsto dall'art. xx del predetto Accordo Quadro.

L'interpretazione delle espressioni e dei termini utilizzati nel presente Atto di Adesione si devono intendere nel significato previsto dall'Accordo Quadro.

Art. 2. Oggetto dell'Atto di Adesione

Il Committente affida all'Appaltatore l'esecuzione di xxxxxx (indicare l'oggetto dell'affidamento) presso questo Ente/Distaccamento, secondo le modalità individuate e descritte nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.

Art. 3. Termini

L'Atto di Adesione decorrerà dal giorno successivo alla comunicazione all'Operatore Economico di avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti del decreto di approvazione del presente atto, ed esaurirà i propri effetti in data xx/xx/xxxx.

Art. 4. Corrispettivo

Il **COMANDO xxxxxxxxxxxx - SERVIZIO AMMINISTRATIVO** corrisponderà all'Appaltatore i seguenti prezzi effettivi, IVA esclusa:

(elencare i prezzi previsti dall'accordo quadro oppure richiamare l'art. dell'accordo quadro che li prevede).

Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio/fornitura assunto dall'Operatore Economico con il presente atto di adesione è per l'importo massimo previsto di € xxxxxx,xx (_____ /) IVA esclusa.

CLAUSOLA FACOLTATIVA.

(A seconda della tipologia di accordo quadro, inserire anche la seguente clausola.

Es. per il servizio di catering, di invii postali e di corriere espresso ed etc. non necessaria; mentre per il servizio di riparazione veicoli necessaria)

Le forniture/servizi di dettaglio discendenti dal presente atto di adesione saranno oggetto di specifiche lettere di commessa, ove saranno indicati in dettaglio i servizi/forniture che l'Operatore Economico dovrà eseguire.

L'Amministrazione non è vincolata a formulare, nel periodo di durata del presente atto di adesione, lettere di commessa che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo del presente atto di adesione e potrà, altresì, esaurire l'importo massimo del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso. In tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

Art. 5. Modalità di pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari, cessione dei crediti e penali.

Le fatture dovranno essere inviate al codice/i IPA xxxxxx (indicare le consuete istruzioni di fatturazione).

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, come previsto dall'Accordo Quadro.

I pagamenti saranno effettuati con accredito della somma sul c/c bancario xxxxxxxx acceso presso la xxxxxxxxxxxxxxxx, agenzia n. xxxxxx di xxxxx, Codice ABI xxxxxx, Codice CAB xxxxxx, Codice Bic xxxxxxxx, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, intestato a xxxxxx appositamente "dedicato" ai rapporti con la P. A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, con le modalità e nei termini previsti dall'Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico.

I crediti derivanti dal presente Accordo Quadro e dagli Atti di Adesione potranno essere ceduti secondo i modi e le forme previste dall'art. xx dell'Accordo Quadro (se previsto dall'accordo quadro).

In caso di inadempimento parziale e/o di ritardo nell'adempimento delle prestazioni da parte dell'Operatore Economico, si procederà, in via amministrativa, all'applicazione delle penali secondo quanto previsto dagli artt. xxxxxxx dell'Accordo Quadro.

Art. 6. Disposizioni inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e i rischi da interferenza

Indicare le disposizioni inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e i rischi da interferenza.

Art. 7. Perfezionamento dell'Atto di adesione

Il presente Atto di Adesione, predisposto e sottoscritto digitalmente dal Committente, viene inviato a mezzo PEC all'Operatore Economico che - entro **05** giorni dal ricevimento - deve provvedere:

- al pagamento dell'imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall'art. 3 del D.R.P. 642/1972;
- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file ricevuto;
- all'invio dello stesso a mezzo PEC all'indirizzo: _____@pec.carabinieri.it.

Come richiamato dal precedente art. 3, l'atto di adesione decorrerà dal giorno successivo alla comunicazione all'Operatore Economico di avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti del decreto di approvazione del presente atto.

Art. 8. Cauzione

Si dà atto che l'Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto di adesione, presta apposita cauzione n. _____ in data _____ rilasciata da _____ di € _____, pari al _____ % del valore del presente atto negoziale I.V.A. esclusa.

Art. 9. Piano anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti, che hanno esercitato poteri di controllo/autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 10. Controversie

Fermo restando quanto previsto dall'art. xx dell'Accordo Quadro, per eventuali controversie inerenti all'esecuzione del presente Atto di Adesione, dovrà essere interessato il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale e questo Ente/Distaccamento.

Art. 11. Documenti che fanno parte dell'Atto di Adesione

Fa parte integrante del presente Atto di Adesione, sebbene non fisicamente allegato, atteso che sono già nella disponibilità delle parti, l'Accordo Quadro n. xx.xxx di rep. del xx/xx/xxxx, comprensivo del Capitolato Tecnico (e relativi allegati).

Data _____

Firmato digitalmente da:

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO e
FUNZIONARIO DELEGATO
(_____)

L'Operatore Economico, per accettazione del presente atto di adesione, nonché, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., per accettazione espressa degli artt. 3, 4, 5, 6 e 10.

Firmato digitalmente da:

L'OPERATORE ECONOMICO
(_____)